



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

ORD. N. 3 del 27/07/2021

OGGETTO: Deroga ai limiti orari di cessazione delle immissioni sonore per attività musicali previste nel periodo 30.07.2021 al 30.09.2021, promosse da associazioni e/o dal Comune di Castell'Azzara.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante l'anno 2021 sono previste nel territorio comunale di Castell'Azzara varie manifestazioni anche con animazione ed intrattenimento musicale, finalizzate all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, promosse da Associazioni e/o dal Comune, nel rispetto delle norme AntiCovid

RITENUTO opportuno valorizzare il territorio nei suoi molteplici aspetti, tutelando nel contempo il rispetto delle norme urbanistico – edilizie poste a difesa delle condizioni ambientali nonché la salvaguardia dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;

VALUTATO che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore pomeridiane, serali e notturne, per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le suddette esigenze con quelle di vivibilità dei cittadini residenti, nonché il diritto al riposo;

VISTA la L. 26 Ottobre 1995 N. 447 e ss.mm.ii “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

RILEVATO che l'art. 6, comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995 n. 447, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni, in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di emissione di rumore ambientale abitativo esterno;

VISTA la L.R. n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

VISTI il D.P.C.M 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori dei valori limite delle sorgenti sonore”;

VISTO il D.P.C.M 16.11.1999 n. 215 “ Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei luoghi pubblici”;

RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

VISTO l'art 9 del T.U.L.P.S ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

VISTO il Piano Comunale di classificazione acustica, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29.10.2002 e approvato con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 25.09.2003;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

VISTO l'art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del suddetto D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

Allo scopo di garantire un adeguato livello acustico che possa conciliare le esigenze di quiete e di riposo dei cittadini con la necessità di animare il territorio comunale, con o senza l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora:

- **Nell'ambito delle suddette manifestazioni con animazione ed intrattenimento, promosse da Associazioni e/o dal Comune di Castell'Azzara, l'attività musicale può essere protratta in deroga sino alle ore 02:00 del giorno successivo senza necessità di ulteriori comunicazioni e nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore relativi alla classificazione acustica vigenti nell'area;**
- **Dovrà altresì essere osservato l'obbligo di ridurre le emissioni sonore dalle ore 24:00 alle ore 02:00 nel limite di Leq (limite di emissione del livello sonoro equivalente) dei Db, consentiti a seconda della classificazione acustica prevista per le diverse aree del territorio comunale nella quale viene svolta la manifestazione, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo;**
- **Di rispettare la tabella sotto riportata con i parametri di riferimento:**

Valore di qualità diurno Db(A)	Valore di qualità notturno Db(A)	Limite assoluto di immissione diurno Db(A)	Limite assoluto di immissione notturno Db(A)	Territori interessati
52	42	55	45	- Centro storico di Castell'Azzara - Centro storico di Selvena - Centro Minerario del Morone - Riserva Naturale del Monte Penna - La Villa Sforzesca - Il Campeggio di Selvena - Scuole Medie ed Elementare di Castell'Azzara
57	47	60	50	- Paese Castell'Azzara (escluso centro storico) - Villaggio turistico di Castell'Azzara - Paese di Selvena (escluso centro storico) - Le zone Agricole - Le zone con attività boschiva
62	52	65	55	- Zone dedicate a pubblico spettacolo a Selvena - Zona artigianale di Castell'Azzara



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

C.F. - P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

e-mail : protocollo@comune.castellazzara.gr.it

Mail PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

- E' fatto salvo in ogni caso, il divieto di effettuare secondo la fattispecie prevista dal codice penale, attività rumorose qualificabili come disturbo alla quiete pubblica.
- Si prescrive in ogni caso di:
 - evitare esecuzioni musicali nella fascia di orario compresa fra le 14:00 e le 17:00;
- Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi nullo, salvo diverse disposizioni.

DISPONE CHE

La presente ordinanza viene portata a conoscenza del Comando Stazione Carabinieri di Castell'Azzara.

Le forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n. 40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO
Maurizio Coppi

Coppi Maurizio